



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



SETTORE FINANZE
Ufficio TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 23 DEL 25.3.1999
(TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON GLI ATTI CITATI IN NOTA)

SOMMARIO:

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 1 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
- ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE
- ART. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART. 5 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO
- ART. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART. 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

TITOLO II - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- ART. 11 - POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA
- ART. 12 - FUNZIONARIO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA
- ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AUTOTUTELA

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 14 - DECORRENZA E VALIDITA'

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Cattolica per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, in prima attuazione esclusivamente in materia di I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi od inoppugnabili, quali, ad esempio, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, le risultanze catastali.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, [*recante una pretesa tributaria non inferiore all'importo di L. 1.500.000 onnicomprensive di imposte, sanzioni e interessi,*] ¹ può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con

¹ Periodo soppresso con atto C.C. n. 83 del 27.12.2001

lettera raccomandata o a mezzo notifica del messo, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

ART. 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Dalle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento o suo delegato.

ART. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente

(o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile. *[del procedimento o suo delegato]*²

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

ART. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto in seguito.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sulla base della quale è possibile accertare cespiti non dichiarati o accertare una maggiore imposta.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto o non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la

2 Periodo soppresso con atto c.c. n. 46 del 3.5.1999

mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO II - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

ART. 11 - POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

Il Comune può procedere all'annullamento d'ufficio o alla revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, dei propri atti impositivi che risultino illegittimi o infondati. A' sensi dell'art. 27 della legge 18.2.1999, n. 28, nei poteri attribuiti all'Ente deve intendersi compreso anche quello di disporre la sospensione degli effetti dei propri atti tributari. Si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento, le norme di cui all'art. 27 della predetta legge.

ART. 12 - FUNZIONARIO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

La competenza per il riesame degli atti e l'esercizio dell'autotutela è attribuita al funzionario responsabile per l'accertamento del tributo.

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'AUTOTUTELA

Nell'ambito di applicazione del predetto potere sono compresi gli atti dei quali il Comune riscontra l'illegittimità o l'infondatezza e cioè, a titolo esemplificativo:

- errore di persona;
- evidente errore logico e di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- dimostrata insussistenza del presupposto impositivo;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.1999.
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.